

ILL.MO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

*

RICORSO

per

Maria Luisa CACCIAGUERRA, nata a Milano il 24/11/1976 e residente a Catania in via Ingegnere n.61, C.F. CCCMLS76S64F205P, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71l06c351z – FAX: 095/432849 – PEC: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore a Catania in via Orto Limoni n.7/H,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUCUZZA – EUCLIDE” DI CALTAGIRONE.

*

Premesso

- che la ricorrente per svariati anni è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali “*graduatorie permanenti*” dalla legge n. 124/1999 e trasformate in “*graduatorie ad esaurimento*” dalla legge n. 296/2006) relativamente alla classe di concorso A042 “*Informatica*” (ALL. 1);
- che la stessa dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009 ha prestato servizio presso l'Istituto Scolastico Paritario “Europeo San Marco” di Acireale (CT) (ALL. 2 e 3), riconosciuto quale Scuola Paritaria con Decreto dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 409/XI del 23/04/2003 (ALL. 4);
- che, in particolare, la ricorrente ha svolto presso il citato Istituto paritario i seguenti periodi di servizio: a.s. 2004/2005, dal 23/12/2004 al 09/06/2005; a.s. 2005/2006, dal 19/09/2005 al 10/06/2006; a.s. 2006/2007, dal 18/09/2006 al 09/06/2007; a.s. 2007/2008, dal 18/09/2007 al 07/06/2008; a.s. 2008/2009, dal 17/09/2008 al 31/08/2009;
- che, dunque, la ricorrente per ciascuno dei cinque anni scolastici sopra indicati ha maturato servizi con valenza di anno intero, atteso lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 180 giorni (cfr. art. 489, d.lgs. n. 297/1994 ed art. 11, comma 14, legge 3/5/1999, n. 124: «*il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come*



anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»; nonché, nota 4 alla tabella di valutazione per la mobilità del personale docente da ultimo allegata al CCNI 2017: *“Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*);

- che, in materia, subito dopo l’approvazione della legge n. 62 del 10/3/2000 (*“Norme per la parità scolastica”*), l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 (conv. in legge n. 333/2001) ha disposto che: ***“I servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”***;
- che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l’attribuzione di ***pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”*** (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/2016) (ALL.5);
- che, poi, la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita (ov’era regolarmente valutato anche il servizio nel paritario), è stata immessa in ruolo per la classe di concorso A042 *“Informatica”* con decorrenza dall’1/9/2014 (ALL.6), con attuale sede di titolarità giuridica presso l’Istituto di Istruzione Superiore *“Cocuzza – Euclide”* di Caltagirone (ALL. 7) ed attuale sede effettiva di servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi-Eredia” di Catania, in virtù di assegnazione provvisoria, su posto di sostegno, limitata al corrente a.s. 2016/2017, ove ha preso servizio in data 16/09/2016 (cfr. attestazione del 20/01/2017, rilasciata dal predetto Istituto, ALL.8);
- che, quindi, l’odierna ricorrente ha un rilevante interesse alla piena valutazione del sopra indicato servizio svolto nella scuola paritaria, sia ai fini della ricostruzione di carriera conseguente all’immissione in ruolo sia per l’assegnazione del punteggio di servizio nelle periodiche operazioni di mobilità territoriale del personale docente, onde avere più elevate *chances* di



riavvicinamento al proprio nucleo familiare residente a Catania (famiglia nella quale, oltre al coniuge, è presente il figlio Lorenzo di otto anni; cfr. ALL. 9);

considerato

- che, tuttavia, il MIUR, in contrasto con le richiamate disposizioni normative, non ha sin qui riconosciuto alcuna rilevanza al servizio in scuole paritarie di cui trattasi, né ai fini della ricostruzione di carriera né in sede di mobilità;
- che, in particolare, la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”, da ultimo allegata anche al CCNI CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE per l’a.s. 2017/18 (ALL. 10), dopo aver previsto l’attribuzione di punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale (cfr. Tabella B1 *“Anzianità di servizio”*, punto B), nella sezione “NOTE COMUNI” ha disposto che: ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”***;

ritenuto

- che il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici “paritari” contrasta già con l’aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è inteso, palesemente, rimarcare la piena equiparazione giuridica dei medesimi agli istituti direttamente gestiti dallo Stato, in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui gli stessi sono sottoposti da parte dello Stato medesimo (vedasi, al riguardo, la già citata legge n. 62/2000, la successiva legge n. 27/2006 nonché, *ex multis*, la C.M. n. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008);
- che, in particolare, la legge n. 62/2000 ha espressamente rimarcato che ***“Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*** e, ancora più chiaramente, ha precisato che le suddette scuole paritarie svolgono un ***“servizio pubblico”*** (art. 1, commi 1 e 3);
- che, a sua volta, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: ***“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”*** e, altresì, ***“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”***, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari;



- che, quindi, il già citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano **“valutati nella stessa misura”**, né vi è ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle *“Disposizioni sulla legge in generale”*), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera;
- che, nemmeno, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1, art. 485 cit.) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2, art. 485 cit.), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole *“paritarie”*;
- che, d’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal d.l. n. 250/2005 (conv. in l. n. 27/2006), che, all’art. 1-bis. (*“Norme in materia di scuole non statali”*), espressamente prevede che: ***“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”***;
- che, peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 (ALL. 11), ha riconosciuto che la l. n. 62/2000 *“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art .485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”*... *“Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie*



costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali";

- che, a sua volta, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come ***"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"*** (Consiglio di Stato, Sez. Sesta, sentenza n. 1102/2002);
- che, del resto, l'omessa valutazione da parte della P.A. del servizio svolto dai docenti presso le scuole paritarie, rispetto al servizio invece svolto dai colleghi presso le scuole statali, si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, come scolpiti negli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad apparire lesiva della dignità dei lavoratori coinvolti in tale grave discriminazione, con parimenti connessa lesione dei principi di cui agli artt. 2, 4 e 36, Cost.;
- che, peraltro, i canoni di parità di trattamento e di non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, e che, secondo costante giurisprudenza comunitaria, si configura violazione del menzionato principio di parità di trattamento *«quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata»* (così, *ex pluribus*, Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione Europea, sentenza 30/4/2009, Aayhan/Parlamento, F-65/07, punti 101-102; cfr., altresì, giurisprudenza ivi elencata: *«sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52»*);
- che, ancora più analiticamente, si è già pronunciata al riguardo la giurisprudenza del lavoro (Tribunale Lavoro di Rimini - Dott. Ardigò, sentenza n. 64/2014;



Tribunale Lavoro di Caltagirone - Dott. Gasparini, ordinanza cautelare dell'11/7/2016; Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Lecce - Dott.ssa Costa, ordinanza cautelare n. 47107 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016) (ALL. 12);

per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto,

si chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009, nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione scolastica alla relativa attribuzione di punteggio; in particolare, per le operazioni di mobilità da svolgersi per il prossimo a.s. 2017/18, giusta la previsione di assegnazione di 6 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo nelle scuole statali di cui al CCNI in narrativa, accertare e ordinare l'attribuzione alla ricorrente di un totale di punti 30 per i cinque anni di servizio pre-ruolo vantati negli istituti paritari nonché l'attribuzione alla ricorrente medesima della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto e maggior punteggio di mobilità come sopra richiesto;
- ulteriormente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati *"agli effetti della progressione di carriera"*, ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, gli anni di servizio svolti presso il citato Istituto paritario dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2008/2009 allo stesso modo del servizio svolto nella scuola statale, con conseguente condanna nei confronti dell'amministrazione scolastica al relativo



riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera ed a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. estratto graduatoria ad esaurimento USP di Palermo, classe A042, del 26/08/2014, ove si trovava inserita la ricorrente prima dell'immissione in ruolo;
2. certificato prot. n. 2154 del 22/04/2009, rilasciato dall'Istituto Paritario "Europeo San Marco" di Acireale (CT), relativo ai servizi svolti dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2004/2005 al 2007/2008;
3. certificato prot. n. 17 del 28/03/2011, rilasciato dall'Istituto Paritario "Europeo San Marco" di Acireale (CT), relativo al servizio svolto dalla ricorrente nell' a.s. 2008/2009;
4. decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 409/XI del 23/04/2003 di riconoscimento dello *status* di Scuola Paritaria all'Istituto "Europeo San Marco" di Acireale (CT);
5. tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
6. contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con l'USR Sicilia, prot. n. 4815 dell' 1/09/2014;
7. email MIUR del 31/08/2016, di assegnazione incarico su sede scolastica (ISS "Cocuzza-Euclide" di Caltagirone);
8. attestazione di servizio a.s. 2016/17 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Fermi-Eredia" di Catania;
9. certificato di stato di famiglia della ricorrente, rilasciato dal Comune di Catania;
10. CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "*Note comuni*");
11. nota n. 0069064 del 4/8/2010, emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
12. giurisprudenza indicata in narrativa, e segnatamente: sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Caltagirone dell'11/7/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Milano del 20/7/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Napoli del 6/9/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Treviso n. 4070 del 24/10/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. della Spezia n. 3882 del 24/10/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Lecce n. 47107 del 4/11/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Napoli Nord n. 42800 del 4/11/2016; ordinanza cautelare



Trib. Lav. di Mantova del 16/11/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Livorno n. 3856 del 18/11/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Forlì n. 2821 del 7/12/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Forlì n. 2823 del 9/12/2016; sentenza Trib. Lav. di Torino del 3/2/2011; sentenza Trib. Lav. di Roma n. 10110 del 22/11/2016.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).

*Avv. Fabio Rossi
(firma digitale)*

